# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3458-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)*

*Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1996*

(Relatore: **de BIASE GAIOTTI**)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 22 novembre 1995 (v. stampato Senato n. 1965)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(AGNELLI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(MANCUSO)**

CON IL MINISTRO DEL TESORO
**(DINI)**

E CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
**(LOMBARDI)**

—

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1995*

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994

—

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3458 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1965), che viene allegata.

de BIASE GAIOTTI, *Relatore*.

ALLEGATO

L'origine di un sistema di scuole europee, avvenuta con lo Statuto della scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 e ratificato dallo Stato italiano ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, risponde all'esigenza di assicurare un servizio scolastico in comune ai figli dei funzionari delle Comunità europee, con programmi di studio che armonizzino le tradizioni educative nazionali e con il conseguimento di titoli di studio validi nei vari Paesi comunitari.

All'origine l'esigenza era sentita per i figli dei funzionari della Comunità europea carbone e acciaio (CECA), trasferitisi a Lussemburgo e successivamente, con la trasformazione e lo sviluppo delle istituzioni comunitarie, si era estesa ad altri Paesi europei nei quali la presenza di tali istituzioni poneva il problema delle scolarizzazioni dei figli dei funzionari da esse dipendenti.

Attualmente le scuole europee sono nove e sono localizzate in Belgio (Bruxelles I, Bruxelles II e Mol), Gran Bretagna (Culham), Italia (Varese), Lussemburgo (Lussemburgo), Paesi Bassi (Bergen), Germania (Karlsruhe, Monaco).

Le sezioni italiane presso dette scuole sono frequentate da circa 2.600 alunni italiani e ad esse lo Stato italiano assegna 124 docenti di ruolo.

Il sistema delle scuole europee continua, da un lato, ad avere le sue motivazioni di facilitare il buon funzionamento delle istituzioni europee, fornendo ai figli dei dipendenti di dette istituzioni un'istruzione che ha solide radici nei sistemi dei vari Paesi e che consente il possesso di un titolo di studio valido nei Paesi d'origine. D'altro canto, tale sistema trova oggi, con lo sviluppo delle relazioni e della materia di interesse comune fra i Paesi dell'Unione europea, motivazioni più ampie che ne confermano la validità, quali quella di poter costituire un « modello europeo » nel campo dell'istruzione, che, pur senza voler prevalere sui modelli nazionali, può costituire un riferimento nel campo della ricerca didattica e pedagogica in tema di sistemi educativi interculturali soprattutto « a dimensione europea ». Inoltre, tale sistema è l'unico, al momento, che garantisce un titolo di studio « europeo », cioè pienamente valido nei Paesi ad esso interessati dell'Unione europea.

Il nuovo Statuto delle scuole europee, firmato a Lussemburgo il 24 maggio 1994, prende origine dal precedente e lo aggiorna tenendo conto dell'evoluzione delle Comunità europee, delle disposizioni adottate – successivamente allo Statuto d'origine – dalle Parti contraenti, nonché dell'esigenza di assicurare un ruolo più adeguato alla Commissione delle Comunità europee che finanzia le spese di dette scuole nella misura del 68 per cento circa.

Esso risponde, pertanto, ad un'esigenza da un lato di aggiornamento al vecchio statuto e dall'altro di riconoscimento formale di un ruolo paritario, a latere dei Paesi contraenti, della Commissione delle Comunità europee.

Le modifiche più rilevanti sono le seguenti:

è stata ammessa tra le Parti contraenti la Commissione delle Comunità europee;

sono state modificate alcune modalità decisionali in seno agli organi comuni e individuali delle scuole;

sono stati parzialmente modificati alcuni organi comuni alle scuole;

sono stati parzialmente modificati alcuni organi collegiali interni alle scuole;

è stata istituita una nuova Camera dei ricorsi con competenze specifiche per il contenzioso del personale delle scuole;

è stato istituito il segretario generale (già rappresentante del Consiglio superiore).

Si fa presente che l'applicazione del nuovo statuto delle scuole europee non comporta oneri aggiuntivi per le scuole medesime, che vengono finanziate in massima parte dal bilancio delle Comunità europee; inoltre, le modifiche apportate non danno luogo ad ampliamenti delle attività di dette scuole e le parziali integrazioni o modifiche ad alcuni organi non istituiscono ex novo i medesimi, bensì ne modificano solo in parte l'organizzazione, la funzione e le competenze.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica.

# DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione recante lo Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.